

Il Consiglio di Stato

Signora Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni - DATEC
3003 Berna

e-mail (pdf e word):
verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch

Procedura di consultazione relativa alle revisioni totali dell'Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'Ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie e altre modifiche di Ordinanze nell'ambito di competenza dell'UFE

Gentile signora Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 28 settembre 2020 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità di poter esprimere il nostro parere, formuliamo di seguito le nostre osservazioni.

In entrata dobbiamo purtroppo rilevare come la versione in italiano delle Ordinanze sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC) e sull'applicazione delle salvaguardie sia stata messa a disposizione, con ritardo, solamente negli ultimi giorni del mese di ottobre 2020. Queste circostanze non hanno facilitato la valutazione dei progetti di legge e la preparazione di questa risposta.

Revisione totale dell'Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)

L'OSITC contiene le prescrizioni tecniche di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto in condotta di petrolio e gas naturale, altri combustibili o carburanti liquidi o gassosi, designati dal Consiglio federale. La revisione totale ne comporta l'adeguamento del contenuto al più recente livello della tecnica e alla prassi delle autorità di vigilanza. Le principali modifiche riguardano l'inserimento dei perimetri di protezione nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP), il controllo del tracciato, i requisiti delle prove di tenuta per le condotte di trasporto di carburanti e combustibili liquidi nonché il sistema di individuazione delle rotture nelle

condotte ad alta pressione per il trasporto di gas naturale. Considerando che questi sistemi di sicurezza mirano ad accrescere la protezione delle persone e dell'ambiente e che le ripercussioni per i Cantoni sono limitate all'iscrizione nel Catasto RDPP dei perimetri di protezione degli impianti di trasporto in condotta, valutiamo favorevolmente la revisione totale dell'OSITC.

Concordiamo in particolare con le misure proposte per ridurre il rischio relativo alla presenza di condotte esistenti ad alta pressione per il trasporto di gas naturale nelle zone densamente abitate (posa in una doppia condotta o l'abbassamento del tracciato delle condotte, con copertura >4 m). Giustamente, per le nuove condotte va invece mantenuto il divieto di attraversamento delle zone edificabili.

Per evitare confusione tra i "piani d'intervento" menzionati nella vigente OSITC, intesi come i piani per facilitare l'intervento degli enti di soccorso, e i "piani d'intervento" citati dall'Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC), riferiti all'organizzazione del gestore per le riparazioni in caso di avarie, con la presente revisione dell'OSITC si propone di eliminare il precedente riferimento ai piani d'intervento. Gli stessi verrebbero implicitamente considerati nel nuovo art. 63, all'interno del contesto di "collaborazione tra gestori e servizi d'intervento". Chiediamo di mantenere esplicitamente l'attuale riferimento alla messa a disposizione dei piani d'intervento, se del caso precisando il loro scopo oppure adeguando la loro definizione (p.es. "piani d'intervento per gli enti di soccorso"). Riteniamo infatti di fondamentale importanza che gli enti di soccorso, in caso di necessità, possano disporre di tali piani.

In assenza di ulteriori dettagli, crediamo che comprovare le caratteristiche di "eco-compatibilità" dei materiali e dei dispositivi per la protezione contro la corrosione, come richiesto dall'art. 21 cpv. 3 lett. c) OSITC, possa risultare, oltre che difficile, un esercizio molto opinabile. Chiediamo quindi di specificare meglio in questo contesto il concetto di eco-compatibilità.

Revisione totale dell'Ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie (RS 732.12)

La revisione dell'Ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie si rende necessaria affinché la Svizzera possa, nell'ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, adempiere pienamente ai propri obblighi nei confronti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Oltre a correzioni di carattere terminologico, vengono descritti correttamente ed esaustivamente i materiali e i luoghi assoggettati alle misure di salvaguardia. Nella progettazione di nuovi impianti viene inoltre introdotto il concetto di "Safeguards by Design". La revisione totale non ha ripercussioni sui Cantoni, ai quali per altro non vengono assegnate delle competenze in materia.

Ci limitiamo a richiedere una modifica puntuale, volta a migliorare la sicurezza dei depositi intermedi o definitivi (in strati geologici profondi) di materiali e scorie radioattive. Secondo l'art. 10, nella fase di progettazione di questi e altri impianti, è necessario considerare il concetto di "Safeguards by Design", prevedendo in particolare le misure tecniche e costruttive necessarie allo scopo. Nell'Allegato 2.1 viene tuttavia specificato come questa misura possa venire implementata secondo necessità, suggerendo che il tema possa essere considerato a discrezione dei progettisti e caso per caso. Per chiarezza, chiediamo una modifica del testo proposto nell'Allegato 2.1, volta a vincolare la necessità di valutare già in fase di progettazione le eventuali misure tecniche e costruttive richieste.

In relazione alle altre modifiche parziali delle Ordinanze sull'efficienza energetica OEEne, sugli impianti a bassa tensione OIBT, sulle linee elettriche OLEI e sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici OPIE, non abbiamo ulteriori osservazioni.

Voglia gradire, signora Consigliere federale, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet